

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1481 DEL 07/09/2023

O G G E T T O

AREA DELLA DIRIGENZA SANITÀ - DETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2022 E COSTITUZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2023.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1512/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che si deve procedere, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, al consolidamento ed integrazione dei fondi contrattuali dell'Area Sanità per l'anno 2022, e la costituzione provvisoria dei relativi fondi contrattuali per l'anno 2023, ex CCNL 19.12.2019 Area Sanità, al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione dei vari istituti contrattuali e per la conseguente fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione n. 1918 del 24 novembre 2022 avente ad oggetto "Area della Dirigenza Sanità – Determinazione Fondi contrattuali l'anno 2020 e 2021 e costituzione provvisoria per l'anno 2022".

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 19 dicembre 2019 dell'Area Sanità - triennio 2016 – 2018, applicabile a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, contiene gli articoli che disciplinano la costituzione dei fondi, di seguito riportati:

- Art. 94 Fondo per la retribuzione degli incarichi;
- Art. 95 Fondo per la retribuzione di risultato;
- Art. 96 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Preso atto che il comma 6 dell'articolo 96 del CCNL Area Sanità conferma che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, norma di valenza generale per il trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, di seguito riportata:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”.

Considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a) – b) del D.L. n. 135/2018 stabilisce quanto segue, in ordine alla non operatività in determinati casi dei limiti di cui all'art 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulla disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”.

Richiamata la DGR n. 908 del 26/07/2022, avente ad oggetto “Determinazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 526 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attribuite dallo Stato alla Regione del Veneto e di spettanza del personale della dirigenza medica per l'attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici

di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del DPR n. 1124/1965. Formulazione di linee generali di indirizzo nei confronti delle aziende del SSR. Articolo 6, comma 1, lett. h) del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019.” che ha incrementato il Fondo per la retribuzione di risultato per gli anni pregressi. Si precisa che l'entità delle risorse non è stata ancora definita a livello regionale per gli anni 2022 e 2023, pertanto detto fondo verrà integrato con successivi specifici atti.

Preso atto di quanto previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. in materia di incremento dei fondi contrattuali con riferimento alla RIA, come di seguito precisato:

- comma 3 lett. b) dell'art. 94 del CCNL Area Sanità 19/12/2019: il fondo per la retribuzione degli incarichi è incrementato “dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dell'anno di costituzione del presente fondo; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.”;
- comma 4 lett. a) dell'art. 95 del CCNL Area Sanità 19/12/2019, il fondo per la retribuzione di risultato è incrementato “degli importi corrispondenti ai ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione”.

Gli incrementi RIA calcolati secondo le modalità previste rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 e pertanto non verranno consolidati nei relativi fondi, per gli importi di seguito specificati, di cui ne sarà comunque data evidenza nel prospetto dei fondi contrattuali in questione:

Fondo per la retribuzione degli incarichi di cui all'art. 94

Anno 2022 € 163.932,60

Anno 2023 € 111.930,00

Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 95

Anno 2022 € 94.648,37

Anno 2023 € 58.919,34.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art 96 comma 3 lett. d) della Dirigenza Area Sanità che stabilisce che il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro può essere stabilmente incrementato dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 435 della Legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, di seguito riportato:

“ Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria”.

Tale disciplina è stata integrata dall'art 25 comma 1 del D.L n. 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020 che ha aggiunto all'art. 1 della Legge n. 205/2017, il comma 435-bis che recita:

“Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui 52 all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”

Il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 188058 del 05/07/2022 ha riconosciuto il carattere montante delle risorse di cui al comma 435-bis.

Richiamata la DGR n. 1250 del 01/09/2020, avente ad oggetto “Linee di indirizzo generali in attuazione dell'articolo 6 del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali”, con la successiva DGR n. 1047 del 23/08/2022, la Regione Veneto ne modifica l'Allegato A, lett. b) ed h), ovvero l'ammontare degli importi da imputare al Fondo condizioni di lavoro e al Fondo per la retribuzione di risultato, per gli anni 2022-2023, come di seguito riportato:

- Comma 435 della Legge n. 205/2017 nel Fondo condizioni di lavoro di cui all'art. 96:
 - o Anno 2022 € 19.441,83
 - o Anno 2023 € 78.451,71
- Comma 435-bis della Legge 205/2017 come da Legge n. 8/2020 nel Fondo per la retribuzione degli Incarichi di cui all'art. 94:
 - o Anno 2022 € 54.438,66
 - o Anno 2023 € 58.092,26

Preso atto inoltre dell'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. ... Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ...”

La Regione Veneto con nota prot. n. 14095 dell'8 febbraio 2023 ad oggetto: “Incremento fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del dl 35/2019 – Comunicazione valori medi pro-capite anno 2018 e quota anno 2022” sono stati definiti gli incrementi da imputare nei fondi contrattuali dell'anno 2022.

Gli importi (al netto degli oneri) destinati esclusivamente al personale Dirigente dell'Area Sanità sono stati così suddivisi:

Anno 2022

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: € 401.459,19
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: € 72.224,42

- Fondo per la retribuzione di risultato: € 106.912,36.

Con la nota prot. n. 47820 del 3 maggio 2022, la Regione Veneto ha stabilito che l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione del personale in servizio, in conformità alla metodologia individuata ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019, dovrà essere quantificato aziendalmente. Pertanto, considerando il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e le conseguenti previsioni di assunzione e delle cessazioni in corso d'anno, l'Azienda ha stimato in via cautelativa i seguenti incrementi per l'anno 2023:

Anno 2023

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: € 401.459,19
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: € 72.224,42
- Fondo per la retribuzione di risultato: € 106.912,36.

Preso atto dell'articolo 71 comma 1 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, che stabilisce una decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Conseguentemente l'applicazione di tale normativa prevede per l'anno 2022 i seguenti risparmi di spesa:

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: € 32.496,82
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: € 1.153,07.

Tenuto conto che le riduzioni per l'anno 2022 dei fondi contrattuali riferiti alla Dirigenza Medica e Veterinaria, così come comunicato da Azienda Zero con note n. 77750 del 14/08/2021, n. 35514 del 31/12/2021 e n. 93517 del 12/09/22 (per un totale € 13.868,93), in materia di riduzione dei fondi contrattuali conseguente al trasferimento di personale in Azienda Zero, secondo l'accordo aziendale sottoscritto da questa Azienda e Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18/09/2017, saranno imputate in pari quote ai Fondi indicati nell'accordo Integrativo Aziendale del 26/03/2018. Le decurtazioni saranno così applicate:

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 96

Anno 2022 € 6.934,47

Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 95

Anno 2022 € 6.934,47

Tenuto conto altresì del recupero da effettuarsi in attuazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 per la Dirigenza, come definito per la Dirigenza Sanitaria con deliberazioni n. 2012/2019 e n. 1191/2020 (recupero per gli anni 2019-2028 per il Fondo per la retribuzione degli incarichi e per gli anni 2019-2029 per il Fondo per la retribuzione di Risultato).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei principi e dei criteri evidenziati in premessa e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale della Dirigenza Area Sanitaria;
- 2) di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2022 della Dirigenza Area Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 1;
- 3) di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2023 della Dirigenza Area Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 2;
- 4) di dare mandato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di trasmettere deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento;
- 5) di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Mariuccia Lorenzi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO n. 1

AREA SANITÀ ANNO 2022

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (ART. 94 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre 2021	19.687.104,43
CONSOLIDAMENTI	
Art. 94 c. 3 lettera b) Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente (valore Dir. Medica e Veterinaria € 237.341,52 e Dir san. 1.166,88)	163.932,60
Comma 435 bis Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	54.438,66
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 14095 del 08/02/2023	401.459,19
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	163.932,60
Totale complessivo del fondo	20.143.002,28
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	32.496,82
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 17,436,73, con quote annuali di € 1,743,67 > QUARTA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	1.743,67
Fondo disponibile	20.108.761,79

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 96 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre anno 2021	3.437.973,68
CONSOLIDAMENTI	
Comma 435 Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	19.441,83
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 14095 del 08/02/2023	72.224,42
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero nota 93517 del 12/09/2022	6.934,47
Totale complessivo del fondo	3.522.705,46
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	1.153,07
Fondo disponibile	3.521.552,39

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 95 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre anno 2021	3.668.500,09
INCREMENTI	
art. 95 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilità residue dopo la cessazione (valore Dirigenza Med e Vet. € 92.958,60 e Dir San. 645,87)	94.648,37
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 14095 del 08/02/2023	106.912,36
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero nota 93517 del 12/09/2022	6.934,47
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	94.648,37
Totale complessivo del fondo	3.768.477,98
ECONOMIE DI BILANCIO	
Recupero in 11 anni (anni 2019 - 2029) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 1.576.300,30, con quote annuali di € 157,630,03 > QUARTA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	157.630,03
Fondo disponibile	3.610.847,95

ALLEGATO n. 2

AREA SANITÀ ANNO 2023

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (ART. 94 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023	
Fondo al 31 dicembre 2022	19.741.543,09
CONSOLIDAMENTI	
Art. 94 c. 3 lettera b) Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente (valore Dir. Medica e Veterinaria € 237.341,52 e Dir san. 1.166,88)	111.930,00
Comma 435 bis Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	58.092,26
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	401.459,19
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	111.930,00
Totale complessivo del fondo	20.201.094,54
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (da definire a CONSUNTIVO)	0,00
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 17,436,73, con quote annuali di € 1,743,67 > QUINTA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	1.743,67
Fondo disponibile	20.199.350,87

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 96 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023	
Fondo al 31 dicembre anno 2022	3.450.481,04
CONSOLIDAMENTI	
Comma 435 Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	78.451,71
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	72.224,42
Totale complessivo del fondo	3.601.157,17
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (da definire a CONSUNTIVO)	0,00
Fondo disponibile	3.601.157,17

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 95 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023	
Fondo al 31 dicembre anno 2022	3.661.565,62
INCREMENTI	
art. 95 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilità residue dopo la cessazione (valore Dirigenza Med e Vet. € 92.958,60 e Dir San. 645,87)	58.919,34
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	106.912,36
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	58.919,34
Totale complessivo del fondo	3.768.477,98
ECONOMIE DI BILANCIO	
Recupero in 11 anni (anni 2019 - 2029) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 1.576.300,30, con quote annuali di € 157,630,03 > QUINTA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	157.630,03
Fondo disponibile	3.610.847,95